



## FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

### Corte Federale di Prima Istanza

Sentenza nr. 04- s.s. 2012/2013

La Corte Federale di Prima Istanza presso la Federazione Italiana Rugby,  
composta

Avv. Gavino Arru

Presidente- Relatore

Avv. Marco Stefenelli

Consigliere

Avv. Antonio Costanzo de Michele

Consigliere

con l'assistenza della Sig.ra Giovanna Sassu, Segretario, nella seduta del 15  
Gennaio 2013 in Roma ha pronunciato la seguente

#### **decisione**

nel procedimento disciplinare nei confronti del sig. Giovanni Amore Presidente  
del Comitato Regionale Sicilia FIR in ordine alle violazioni degli artt. 19.1 e 20.1  
del R.G. con l'aggravante dell'art. 9 co.1 lett. a) e c) del medesimo R.G..

Sono presenti il Prof. Giovanni Amore ed il Procuratore Federale, Avv. Fabio  
Pennisi.

#### **Svolgimento del procedimento**

Con atto del 17.12.2012 il Procuratore Federale, avv. Fabio Pennisi, chiedeva il  
rinvio a giudizio per il sig. Giovanni Amore Presidente del Comitato Regionale  
Sicilia FIR, il quale nel corso di un'assemblea regionale tenutasi il 30.8.2012,  
avrebbe rivolto l'epiteto "stronzo" nei confronti del sig. Venero Schilirò.

L'iniziativa della Procura Federale prendeva avvio da una segnalazione dello  
stesso Schilirò il quale provvedeva a segnalare l'accaduto dopo aver richiesto



al segretario verbalizzante l'assemblea, di riportare a verbale l'episodio, peraltro consacrato in una registrazione audio della stessa assemblea.

Il procedimento veniva istruito attraverso l'audizione di una serie di testi presenti all'assemblea e con l'acquisizione del verbale .

Tutti i testi sentiti dal Procuratore Federale, e lo stesso incolpato Gianni Amore, confermavano la circostanza che quest'ultimo avesse proferito l'epiteto "stronzo".

Secondo alcuni il destinatario sarebbe stato il sig. Venero Schilirò in quanto l'episodio si sarebbe verificato nel corso del suo intervento e sarebbe stata una risposta stizzita del Presidente Amore alle obiezioni mosse al suo operato.

Altri testimoni presenti invece riferivano che l'epiteto fosse rivolto in modo scherzoso al segretario verbalizzante Guastella, amico del Presidente Amore e che quindi non vi fosse intento offensivo.

Tale versione dei fatti veniva fornita anche dallo stesso Amore il quale escludeva di essersi rivolto allo Schilirò e che il destinatario della espressione da lui proferita era il suo amico Guastella con il quale intercorreva un rapporto di amicizia e confidenza che escludeva l'offensività del fatto.

All'udienza del 15.1.2013 il Procuratore Federale ripercorreva le testimonianze acquisite precisando che il destinatario dell' epiteto era lo Schilirò, ma che anche se fosse stato riferito al Guastella, ciò non ne mutava l'offensività o comunque l'inopportunità di una frase riferita da un Presidente di Comitato Regionale nel corso di un assemblea generale.

Presente il sig. Amore depositava una memoria difensiva nel corso della quale ripercorreva quanto già sostenuto e pur non negando di aver pronunciato

